

- STAZIONE APPALTANTE:  
«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**», con Sede legale in Salerno, alla Via S. Visco, n° 20, c.a.p. 84131; C.F.: 04773540655; telefono: 089333545; PEC: [gare.ecoambientesalerno@pec.it](mailto:gare.ecoambientesalerno@pec.it);
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  
«*Procedura negoziata*» ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento – ex art. 1, co. 2, lettera “b”, e co. 3, D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020 – del Servizio triennale di vigilanza/custodia non armata presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia (SA);
- NUMERO GARA:  
8099156;
- CIG:  
8690561DCC;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):  
dott. Angelo Garofalo (dipendente della Stazione Appaltante).

\*\*\* \*\*

VERBALE DI GARA N. 2  
**SEDUTA RISERVATA**

Il giorno CINQUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTUNO, alle ORE 15:30, presso la Sede legale della «EcoAmbiente Salerno S.p.A.», si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara, composto dal RUP e supportato dall'avv. Emilio Ferraro (Responsabile-coordinatore della «Struttura di Supporto Stabile ai RR.UU.PP.» - nel seguito, anche «S.S.S. ai RR.UU.PP.» o «S.S.S.» - istituita dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, commi 9 e 11, del D.Lgs. 50/2016).

\*\*\* \*\*

Facendo seguito a quanto emerso in occasione della prima seduta pubblica di gara tenutasi il 21.4.2021 (si cfr. Verbale di gara n. 1), si è provveduto ad avviare sub procedimento di “*soccorso istruttorio*” nei confronti dei seguenti Concorrenti la cui «*documentazione amministrativa*» è risultata carente:

- 1) con nota pec del 22/04/2021 (acquisita, in pari data, al prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” n. 2016), è stato avviato sub procedimento di “*soccorso istruttorio*” nei confronti del Concorrente «**Hermes S.r.l.**» (C.F./P.Iva: 05279910656);
- 2) con nota pec del 22/04/2021 (acquisita, in pari data, al prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” n. 2015), è stato avviato sub procedimento di “*soccorso*”



istruttorio” nei confronti del Concorrente «*Delfino S.r.l.*» (C.F./P.Iva: 05372780659).

\*\*\* \*\*

In riscontro alle sopra indicate note di “*soccorso istruttorio*”, sono, entro i termini prescritti, pervenute a questa Stazione appaltante:

- a) nota pec del 22/04/21, ore 15:14 (acquisita al prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” n. 2025 del 22.04.2021) fatta pervenire dal Concorrente «*Hermes S.r.l.*»;
- b) nota pec del 30/04/2021, ore 18:42 (acquisita al prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” n. 2142 del 03.05.2021) fatta pervenire dal Concorrente «*Delfino S.r.l.*».

\*\*\* \*\*

Per quanto concerne il Concorrente «*Hermes S.r.l.*», il Rup dà atto che, in allegato alla nota pec sopra indicata, sono pervenuti: 1) formale dichiarazione con cui l’O.E. rende noto di non voler ricorrere all’istituto dell’Avvalimento; 2) nuovo documento Dgue ove, oltre ad essere confermato quanto già dichiarato nel precedente Dgue fatto pervenire in uno all’offerta, risulta opportunamente compilata la Sezione riguardante l’avvalimento.


Alla luce di quanto sopra, il Rup ritiene sanata la carenza documentale rilevata (in occasione della seduta pubblica del 21.04.2021) con riferimento alla “*documentazione amministrativa*” fatta pervenire dal Concorrente in questione in uno all’offerta.

**Il Concorrente va, pertanto, ammesso alle ulteriori fasi di gara.**

\*\*\* \*\*

Passando all’esame della documentazione fatta pervenire, in riscontro all’avviato “*soccorso istruttorio*”, dal Concorrente «*Delfino S.r.l.*», il Rup rileva quanto segue.

Il Concorrente – sebbene all’uopo sollecitato con la nota di “*soccorso istruttorio*” inoltratagli dalla S.A. (ove viene espressamente richiesto al Concorrente di «*far pervenire documento “PassOE”, con contestuale invio di idonea documentazione comprovante il fatto che la richiesta di accreditamento sulla Piattaforma Avcpass, inoltrata dall’O.E., risale alla data del 15.04.2021 oppure il fatto che l’omessa tempestiva generazione del “PassOE” è derivata da motivi tecnici ascrivibili alla Piattaforma Avcpass o comunque da motivi non imputabili a codesto O.E.*») – ha fatto pervenire solo il documento PassOE generato tramite Piattaforma Avcpass, senza alcuna documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di accreditamento sulla Piattaforma Avcpass alla data (15.04.2021) dichiarata dal Concorrente stesso, né tantomeno documentazione comprovante il fatto che la generazione del PassOE oltre il

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

termine ultimo (ore 20:00 del giorno 19.04.2021) fissato per la presentazione delle offerte è dipeso da cause non imputabili al Concorrente.

Siffatta mancanza impone l'esclusione del Concorrente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, la produzione tardiva del PassOE ovvia alla carenza di un elemento formale dell'offerta ed è, come tale, consentita, laddove invece la registrazione sulla Piattaforma Avcpass (dedicata alla generazione del PassOE) non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento tardivo ad un obbligo di legge e, come tale, non è consentito (*ex multis*, TAR Roma, Sez. III, 27.11.2020 n. 12696, confermata con Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato 31.03.2021 n. 1757; TAR Milano, Sez. IV, 30.04.2019 n. 970).


**Vi è di più.**

L'O.E. in questione ha sollevato dubbi circa la legittimità dei requisiti richiesti da questa S.A. ai fini della partecipazione alla gara. Segnatamente, l'O.E. contesta il fatto che sia stato prescritto, quale "*Requisito di idoneità professionale*", il possesso di formale autorizzazione prefettizia all'uso della divisa nell'espletamento del Servizio oggetto di gara.

In controdeduzione a quanto lamentato dall'O.E., vale precisare che - dall'esame delle Linee guida Anac n. 10 (approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018 e riguardanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata") nonché del Parere 03.05.2018 n. 1173 reso dall'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema Anac delle linee guida precitate - emerge che: **1)** la richiamata autorizzazione del Prefetto (all'uso della divisa) costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, da ricondurre nell'ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, co. 1, lettera "a", del Codice dei contratti pubblici; **2)** il possesso della precitata autorizzazione del Prefetto, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento (R.D. 635/40), è un requisito obbligatorio previsto a pena di esclusione dalla gara e in quanto tale deve sussistere sin dal momento in cui viene presentata l'offerta; **3)** la scelta dell'Ordinamento di subordinare l'ingresso nel mercato della vigilanza privata a specifici e stringenti requisiti organizzativi e professionali (tra cui l'autorizzazione prefettizia all'uso della divisa), deriva dalla particolare natura dei servizi che gli operatori economici del settore sono chiamati a svolgere.

Vale altresì precisare che:

- a) non merita consenso alcuno la censura con cui l'O.E. in questione "strumentalmente ed utilitaristicamente" mette a confronto il servizio (di




vigilanza/custodia) messo a gara rispetto al precedente e diverso servizio (in sostanza, di mero portierato) che questa S.A. aveva ritenuto sino ad oggi opportuno e sufficiente per l’Impianto T.M.B. di Battipaglia (al riguardo, vale precisare che è facoltà esclusiva ed insindacabile della S.A. decidere di modificare ed eventualmente - come nella specie, avvenuto - “rafforzare” e rendere “più completo” un Servizio a farsi presso un proprio impianto, rispetto al Servizio in precedenza espletato presso l’impianto stesso; tanto, viepiù in considerazione del fatto che la scelta di “rafforzare” il Servizio riposa, nella specie, sull’importanza, la peculiarità e la complessità del sito, che – come tale – si è ritenuto di munire di un servizio di controllo “più completo” ed efficace rispetto al passato);

- b) nell’individuazione dei requisiti di partecipazione indicati nella *lex specialis* di gara, la S.A. ha pienamente rispettato i principi di *ragionevolezza* e di *adeguatezza*, prescrivendo il requisito nella specie contestato (autorizzazione prefettizia all’uso della divisa) in piena sintonia con quanto, al riguardo, chiarito dall’Anac (Linee guida n. 10) e dal Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione speciale, Parere 03.05.2018 n. 1173).


Anche il mancato possesso dell’autorizzazione prefettizia all’uso della divisa costituisce causa di esclusione dell’O.E. in questione.

Alle ore 18:10, il RUP chiude la seduta riservata.

**Del che è verbale.**



«S.S. ai RR.UU.PP.»  
Il Responsabile-coordinatore  
avv. Emilio Ferraro



«EdoAmbiente Salerno SpA»  
Il RUP  
dott. Angelo Garofalo